

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001

REGIONE LAZIO

Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 21

del 30 luglio 2001

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale.

ARTICOLO 2

(Interventi finanziabili)

1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1 i progetti concernenti i seguenti interventi:

- a) opere per la riqualificazione di aree urbane degradate caratterizzate da un elevato rischio di criminalità;
- b) iniziative di carattere educativo-sociale dirette alla prevenzione o alla individuazione di abusi su minori, nonché alla prevenzione di situazioni di disagio o di devianza minorile anche attraverso il reinserimento di minori già coinvolti in attività criminali, purchè non già finanziate da leggi statali;
- c) azioni di supporto al controllo del territorio, che prevedano anche l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, con particolare attenzione alle esigenze e alle problematiche connesse alla sicurezza delle fasce più deboli della cittadinanza nonché al libero svolgimento delle attività produttive.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) non devono in alcun modo prevedere azioni di competenza delle forze dell'ordine, né

travalicare i limiti posti dalla normativa sulla vigilanza privata

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare uno o più tipi di interventi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma stesso.

ARTICOLO 3

(Soggetti beneficiari dei finanziamenti)

1. Beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 i comuni singoli o associati.

ARTICOLO 4

(Finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 sono concessi in forma di contributo in conto capitale e sono destinati alla copertura massima di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al :

- a) 30 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) 60 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

ARTICOLO 5

(Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti)

1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge:

- a) interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità sulla base della mappa predisposta dall'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza ai sensi dell'articolo 8;

- b) interventi proposti da comuni che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative programmatiche per la sicurezza;
- c) il collegamento diretto tra la realizzazione dell'intervento e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- d) la realizzazione degli interventi in forma integrata con associazioni private che svolgono attività di carattere sociale, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, altre amministrazioni pubbliche e istituti scolastici, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
- e) la stipula di atti intesa con le forze di polizia, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

ARTICOLO 6

(Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni)

1. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 i comuni, singoli o associati, collaborano:

- a) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) con:
 - 1) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
 - 2) consorzi fra imprenditori;
 - 3) organizzazioni di categoria di commercianti e artigiani e forze sindacali;
 - 4) istituti scolastici;
- b) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con:
 - 1) associazioni private di volontariato che svolgono attività di carattere sociale, nonché cooperative sociali, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia;
 - 2) istituti scolastici;
 - 3) altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti in materia di prevenzione e recupero o reinserimento di giovani coinvolti in attività criminose;
 - 4) associazioni parrocchiali;
 - 5) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
- c) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) con:
 - 1) soggetti in possesso di titoli professionali attinenti alla materia della sicurezza, della prevenzione e della lotta alla criminalità;
 - 2) istituti scolastici;
 - 3) organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, industriali e forze sindacali;
 - 4) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
 - 5) associazioni delle forze dell'ordine e di polizia locale anche in congedo;
 - 6) soggetti che abbiano prestato diligentemente servizio in organi di polizia anche locali.

ARTICOLO 7

(Procedure per la concessione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la Commissione speciale Sicurezza, integrazione e lotta alla criminalità, di seguito denominata Commissione speciale, determina indirizzi, modalità e termini per:

- a) la redazione da parte dei comuni e degli enti, organi e soggetti interessati, ai sensi degli articoli 3 e 6, di appositi progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
- b) la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, da costituirsi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, che ha i seguenti compiti:

- 1) valutare i progetti di cui alla lettera a) ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le priorità di cui all'articolo 5;
- 2) formare un'apposita graduatoria;
- 3) inviare alla Commissione speciale la graduatoria di cui al numero 2) per un parere;
- 4) inviare, per conoscenza, i progetti ammessi a finanziamento al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso le prefetture di riferimento;
- d) l'erogazione dei finanziamenti.

2. Qualora la Commissione speciale non abbia espresso il parere in merito allo schema di deliberazione di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla assegnazione, si prescinde dal parere.

ARTICOLO 8

(Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta

regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

- a) tre membri, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un membro designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio;
- c) un rappresentante del Comando regionale dei Carabinieri;
- d) un rappresentante del comando regionale della Guardia di Finanza;
- e) un rappresentante della Polizia di Stato.
- f) il Prefetto o altro rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;
- g) un rappresentante delle polizie locali del Lazio designato al Presidente della Giunta regionale.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e) ed f), sono designati ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

4. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:

- a) predisporre, con cadenza biennale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e alle singole circoscrizioni comunali, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
- b) elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;
- c) monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

5. L'Osservatorio trasmette i risultati dei lavori di cui al comma 4 al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Commissione speciale, che relaziona alla Commissione stessa.

6. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i quarantacinque giorni entro i quali il Presidente della Giunta regionale deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione di cui al comma 2, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

8. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

ARTICOLO 9

(Norme transitorie)

Relativamente alla prima applicazione della presente legge:

- a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 della legge regionale 15 giugno 1999, n. 6;
- b) l'Osservatorio provvede ai compiti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli:

- a) Cap. 11337 - Contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 2001 e lire 500 milioni per l'anno 2002;
- b) Cap. 11339 - Contributi regionali per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con lo stanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 19002, lettera b) del bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003, rispettivamente per lire 1 miliardo 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 2002.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 luglio 2001

STORACE

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 giugno 2001.